

dell'articolo 4. (e richiamo su questo l'attenzione di tutti i colleghi per troncarsi con l'accordo di tutti una discussione, che potrebbe prolungarsi all'infinito come si prolungò quella del 1877) dice:

« Un regolamento stabilirà le norme per la applicazione e la riscossione dell'ammenda ».

Ora questo regolamento non è stato mai fatto, ed io m'impegno di farlo. E allora, in sede di regolamento, potranno trovar luogo le savie osservazioni dell'onorevole Monti-Guarnieri circa la gratuità del procedimento, e le osservazioni dell'onorevole Ferraris circa l'invio dell'avviso a domicilio. Insomma con questo regolamento potremo risolvere tutte le questioni, che qui sono state posate. Io credo che, se tornassimo alle disposizioni dell'articolo 2 ministeriale con l'impegno mio di fare il regolamento, tenuto conto delle osservazioni della Commissione e degli onorevoli Rizzo, Monti-Guarnieri, Fradeletto e Ferraris, potremmo chiudere la discussione con l'accordo di tutti. *(Benissimo!)*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno per isvolgere il suo emendamento.

**MAJNO.** Io ho proposto una aggiunta all'articolo 2, ma poichè la mia proposta si connette con gli intendimenti di severità, che la Commissione, esaminando il disegno di legge ministeriale, ha voluto introdurre nel testo di queste disposizioni, mi sia concesso dire brevemente qualche cosa sulle proposte della Commissione, per dimostrare che il disegno di legge della Commissione non raggiunge lo scopo che si vorrebbe ottenere.

È un semplice inasprimento di procedura quello che la Commissione introduce. La mia proposta, invece, si ispira ad un complemento sostanziale delle sanzioni per la renitenza scolastica; e credo che la Commissione dovrebbe accettarla.

La Commissione fu tanto dominata da un proposito di singolare severità contro la renitenza scolastica, che ha perfino dimenticato di far menzione di una cosa, la quale stava tanto bene nel disegno ministeriale, e cioè che gli accertamenti della renitenza scolastica non mirano solo all'ammonizione, e alle altre penalità della legge del 1877, ma anche allo scopo umano e benigno di accertare la povertà ai fini della beneficenza scolastica, di cui è cenno nell'articolo seguente.

La Commissione propone di sostituire gli ispettori scolastici ai sindaci nella ricerca delle cause, che determinarono l'assenza dalla scuola dei ragazzi obbligati all'istruzione.

Non so se praticamente potrà esser vero ciò, che la Commissione spera: cioè che gli ispettori scolastici, i quali hanno tante scuole da vi-

gilare, riescano a risultati efficaci meglio dei sindaci, preposti solo alle scuole del proprio comune. Coll'articolo 2 della Commissione il sindaco non ha più nessuna ingerenza in ordine alla renitenza scolastica, mentre vi si riconosce che nella ricerca degli scolari assenti gli ispettori scolastici possano valersi dell'opera dei direttori della scuola, che pur sono dipendenti dal comune. Altra caratteristica dell'articolo 2 della Commissione è il volere sostituita alla forma economica e meno sgarbata, ammessa dalla legge del 1877, la forma ordinaria, con cui si fanno tutti gli altri processi per contravvenzioni forestali, igieniche e alla legge sulla caccia.

Ora, considerando gli altri procedimenti in materia contravvenzionale, possiamo anche per essi desiderare forme più semplici ed economiche, ad esempio di quanto si pratica in Germania.

Ad ogni modo, se anche si vogliono mantenere queste forme severe per altri processi contravvenzionali, non è consentaneo all'indole della materia, che stiamo esaminando, adoperare tanto rigore di forma anche nella ricerca della renitenza scolastica. Ho potuto fare in questa materia un po' d'esperienza per la carica, che occupo nella mia città; e posso dire che, nella massima parte dei casi, la renitenza scolastica è spiegata dalla miseria delle famiglie, che debbono collocare i loro figliuoli al lavoro, qualche volta perfino in contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli.

Ora io domando alla Camera: è giusto, in una materia dove il fatto non rispondente alla legge è, nella grande maggioranza dei casi, determinato dalla miseria, mandare il carabiniere alla porta della casa di queste povere famiglie? *(Bene! Bravo!)*

La ricerca della renitenza scolastica condurrà d'ordinario all'esercizio della beneficenza scolastica ricordata nell'articolo 3 del disegno di legge ministeriale. Ora le indagini che nella maggioranza dei casi dovrebbero approdare a questo risultato male si dovrebbero compiere col mezzo degli agenti della forza pubblica?

Riguardo poi alla sostituzione dei sindaci con gli ispettori scolastici, debbo, come legale, fare qualche osservazione circa gli inconvenienti e le difficoltà gravi, a cui darebbe luogo l'articolo 2 del disegno della Commissione.

L'onorevole Vigna e altri accennarono all'aggravamento delle penalità, derivante dalle non indifferenti spese processuali, per le quali uscieri e cancellieri hanno l'interesse personale di infierire, per farsi pagare, contro i contravventori all'obbligo dell'istruzione. Per tal modo l'ammenda, che pure ha un massimo di dieci lire,